



DETERMINAZIONE N. 03 DEL 25/09/2025

Oggetto: ratifica adesione alla Convenzione Consip Energia Elettrica 22 Lotto 3 - Lombardia escluse la Provincia di Milano e la Provincia di Lodi

CIG della convenzione n. B2B780C944

CIG derivato B805EEB820

LA RESPONSABILE DEL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO DI BERGAMO

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell'ACI, deliberato dal Consiglio Generale, ai sensi dell'art.27 del citato decreto legislativo ed, in particolare, gli articoli 7, 12, 14, 18 e 20;

VISTO il Regolamento per l'adeguamento ai principi di razionalizzazione e contenimento delle spese in ACI, per il triennio 2023-2025, approvato dal Consiglio Generale dell'Ente nella seduta del 24 gennaio 2023, ai sensi e per gli effetti dell'art.2 del D.L. n.101/2013, convertito, con modifiche, nella Legge n.125/2013 come integrato dall'art.50, co. 3bis del D.L. n.124/2019, convertito in Legge n.157/2019;

VISTI l'art.2, comma 3 e l'art.17, comma 1, del D.P.R. 16 aprile 2013, n.62, "*Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici*" a norma dell'art.54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

VISTO il Codice di comportamento dell'ACI, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 20 febbraio 2014, modificato nella seduta del 22 luglio 2015 ed integrato nelle sedute del 31 gennaio 2017, dell'8 aprile 2021 e 24 gennaio 2024;

VISTO il Regolamento dell'ACI di attuazione del sistema di prevenzione della corruzione, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 29 ottobre 2015 ed integrato nelle sedute del 31 gennaio 2017, del 25 luglio 2017, del 8 aprile 2019, del 23 marzo 2021 e del 6 aprile 2022;

VISTO il Piano Integrato di Attività e Organizzazione della Federazione ACI 2024-2026 (PIAO), adottato con deliberazione del Consiglio Generale dell'Ente nella seduta del 24 gennaio 2024, in conformità al D.P.R. n. 81/2022 ed al D.M. 24 giugno 2022 e, in particolare, la Sezione II: "Valore Pubblico, Performance e Anticorruzione";

VISTA la normativa in materia di trasparenza e pubblicità dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n.33/2013 e s.m.i., nonché le disposizioni di cui all'art.28 del D.Lgs 36/2023;

VISTO il vigente Ordinamento dei Servizi dell'Ente, così come risulta aggiornato dal Consiglio Generale dell'Ente nella seduta del 21 dicembre 2021;

VISTO il provvedimento prot.n.A210344/0002459/24 del 19/03/2024 con il quale il Segretario Generale ha rinnovato alla sottoscritta l'incarico della responsabilità dell'Unità Territoriale ACI di Bergamo a decorrere dal 01/04/2024 e fino al 31/03/2026;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'ACI adottato in applicazione dell'art. 13, comma 1, lett. o) del decreto legislativo del 29 ottobre 1999, n. 419 ed approvato dal Consiglio Generale nella seduta del 18 dicembre 2008;

VISTO, in particolare, l'articolo 13 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, il quale stabilisce che, prima dell'inizio dell'esercizio, il Segretario Generale, sulla base del *budget* annuale e del piano generale delle attività deliberati dai competenti Organi, definisce il *budget* di gestione di cui all'articolo 7 del citato Regolamento di Organizzazione;

VISTO il budget annuale per l'anno 2025, composto dal budget economico e dal budget degli investimenti e dismissioni, deliberato dall'Assemblea dell'Ente nella seduta del 31 ottobre 2024;

VISTO il Budget di gestione per l'esercizio 2025, suddiviso per centri di responsabilità e conti di contabilità generale;

VISTA la determinazione del Segretario Generale n. 4034 del 04/12/2024 che, sulla base del budget di gestione per l'esercizio 2024, ha stabilito in € 40.000,00 e comunque nei limiti delle voci di budget assegnate alla gestione del proprio Centro di Responsabilità, il limite unitario massimo di spesa entro il quale i Funzionari Responsabili delle Unità Territoriali possono adottare atti e provvedimenti di spesa per l'acquisizione di beni e la fornitura di servizi e prestazioni e che, oltre tale importo, tali atti e provvedimenti siano sottoposti all'autorizzazione dei rispettivi Direttori delle Direzioni Compartimentali nei limiti dell'importo di spesa a questi attribuito;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";

VISTO il decreto legislativo n.36/2023, "Codice dei contratti pubblici", in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022 n.78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs n. 36/2023, il Regolam. Comm. UE 15/11/2023 n. 2495, che modifica la Direttiva 2014/24/UE sugli appalti nei settori ordinari, ha previsto la soglia comunitaria di €221.000,00, esclusa IVA, quale limite per l'applicazione degli obblighi in ambito sovranazionale agli appalti pubblici di fornitura e servizi affidati dagli Enti Pubblici;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art.14, comma 4 del Codice, il valore stimato degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture è calcolato sull'importo totale massimo pagabile al netto dell'IVA all'appaltatore, comprensivo di qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto;

VISTO il Manuale delle Procedure negoziali dell'Ente, approvato con determinazione del Segretario Generale n.3083 del 21.11.2012 ed in particolare gli articoli 9 e 10 in merito alle competenze in materia contrattuale e ad adottare le determinazioni a contrarre;

RICHIAMATE le modalità operative descritte nel "Manuale delle Procedure amministrativo - contabili" dell'Ente, approvato con Determinazione del Segretario Generale n. 2872 del 17/02/2011;

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136 ed, in particolare l'art. 3, relativamente alla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari e il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 relativo agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTI, in merito alla nomina e alle funzioni del RUP, gli articoli 5 e 6 della Legge 241/1990 e s.m.i. e l'art.15 del Codice dei contratti pubblici che prevede un Responsabile unico del progetto (RUP)

per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione, salva la nomina di un responsabile del procedimento per una o più delle predette fasi, nominato nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare;

VISTI l'articolo 42 del D. Lgs. n.50/2016 e l'articolo 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, relativi all'obbligo di astensione dall'incarico del Responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi ed all'obbligo di segnalazione, da parte dello stesso, di ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

RITENUTO di svolgere le funzioni di Responsabile del progetto, in conformità all'art 5 della Legge n. 241/90 e s.m.i.;

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 449 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i. il quale prevede che, nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli artt. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n.388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro, mentre le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;

VISTO l'art.1, comma 7, del D.L. n.95/2012, convertito nella L. n.135/2012, come modificato dall'art.1, comma 494 della L. 28/12/2015 n.208, che prevede che, relativamente ad alcune categorie merceologiche, tra le quali rientra l'energia elettrica, le amministrazioni pubbliche sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip SpA e dalle centrali di committenza regionali di riferimento, costituite ai sensi dell'art.1, comma 445, della legge 27 dicembre 2006, n.296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dagli stessi predetti soggetti, rimanendo salva la possibilità di procedere ad affidamenti anche al di fuori delle dette modalità a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 3 per cento per l'energia elettrica rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro;

TENUTO CONTO che il sistema introdotto dall'art.26, legge n.488/1999 e dall'art.58, legge n.388/2000 non modifica la disciplina vigente in tema di adozione delle deliberazioni di acquisto, né di impegno di spesa da parte delle pubbliche amministrazioni;

PREMESSO che è necessario assicurare la continuità della fruizione dell'energia elettrica, tenuto conto che in data 31/08/2025 verrà a scadenza l'adesione, da parte di ACI – Unità Territoriale di Bergamo, alla Convenzione Consip SpA denominata "Energia Elettrica 21" relativamente al lotto 3, aggiudicato alla società A2A Energia spa;

VERIFICATO che sul sito www.acquistinretepa.it è attiva, dal 27/01/2025 e fino al 05/03/2026, la Convenzione per l'affidamento della fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, edizione 22, stipulata da Consip SpA con la società A2A Energia spa, aggiudicataria del lotto geografico 3 per la Regione Lombardia, CIG **B2B780C944**;

PRESO ATTO che:

- i singoli contratti di fornitura vengono conclusi, a tutti gli effetti, tra le pubbliche amministrazioni contraenti e i fornitori attraverso l'emissione degli Ordinativi di fornitura nei quali sono indicati l'esatto importo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione, secondo le modalità ed i termini indicati nelle condizioni generali della Convenzione;

- con la stipula della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente, nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche, a fornire energia elettrica ed i servizi di cui al citato lotto nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti e, per loro, dai Punti Ordinanti, sino alla concorrenza del quantitativo massimo stabilito;
- la Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, nonché i servizi connessi comprensivi di quelli idonei al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, quali strumenti di "Information Technology";
- per quanto concerne le modalità di fornitura, è rimessa alle singole Amministrazioni contraenti la scelta discrezionale sull'attivazione del servizio a prezzo fisso o variabile;

TENUTO CONTO che la crisi energetica in atto ha comportato un aumento della volatilità dei prezzi dell'energia elettrica sui mercati nel corso dell'ultimo biennio, dovuta alla ripresa della domanda di energia per consumi residenziali ed industriali ed all'incremento dei prezzi del gas naturale liquefatto (Gnl), principale combustibile fossile utilizzato per la sua produzione;

CONSIDERATI i consumi medi registrati nel corso dell'ultimo anno in cui è attiva la modalità di lavoro in smart working e del prezzo medio mensile del PUN, nonché delle condizioni economiche stabilite nella Convenzione, si ritiene di aderire alla soluzione a prezzo Variabile, per una presumibile spesa complessiva annua pari ad € 24.000,00, oltre IVA, per il periodo 01/11/2025-31/10/2027;

RITENUTO, alla luce di quanto suesposto, di aderire alla Convenzione "Energia Elettrica 22" stipulata da Consip SpA con la società A2A Energia spa, aggiudicataria del lotto 3 per la Regione Lombardia, alle condizioni ed ai termini previsti nella stessa Convenzione e fino alla concorrenza dei quantitativi massimi disponibili;

RAVVISATO che l'adesione alla Convenzione Consip in vigore si inserisce nel quadro degli interventi finalizzati a controllare la spesa ed a garantire una gestione economica ed efficiente, in quanto l'Ente potrà usufruire delle opportunità di risparmio offerte, senza alcun onere gestionale aggiuntivo ed il fornitore darà tutta l'assistenza necessaria per assicurare il controllo dei consumi, assumendosene, in virtù della Convenzione, il relativo onere;

VISTO l'interesse pubblico a garantire il perseguimento di obiettivi di efficienza e di miglioramento dell'utilizzazione delle risorse strumentali della pubblica amministrazione e del miglioramento degli standard qualitativi ed economici della gestione, nonché il mantenimento nel tempo degli effetti e delle misure di contenimento della spesa per la più efficace realizzazione del principio costituzionale di buon andamento, e dell'imparzialità dell'Amministrazione tenuto, altresì, conto delle disposizioni in materia di efficientamento delle spese energetiche e dei consumi di cui all'art.14 del decreto legge 7 maggio 2012, n.52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n.94;

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136 e, in particolare, l'art. 3 relativamente alla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari e il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 relativo agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

PRESO ATTO che è stata verificata la regolarità contributiva della suddetta società, A2A Energia spa, risultando in regola con il pagamento degli oneri contributivi e previdenziali;

CONSIDERATO che, per la fornitura in argomento, non deve essere predisposto il Documento Unico di valutazione da rischi da interferenza (DUVRI), in quanto le prestazioni rientrano nell'ipotesi di cui all'art. 26, comma 3-bis, del D.lgs 81/2008 e s.m.i.;

VISTO che la presente determinazione è sottoposta al controllo di copertura budget dell'Ufficio Amministrazione e Bilancio dell'Ente;

PRESO ATTO che il numero di CIG identificativo della Convenzione è il n.**BSB780C944** e che il

CIG derivato relativamente all'ordinativo di fornitura ACI è n.**B805EEB820**;

VISTI la Convenzione "Energia elettrica 22", per il lotto 3, stipulata tra Consip e ed i relativi allegati;

DETERMINA

sulla base delle motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante della presente determinazione e considerato che il fine del presente affidamento è assicurare la fornitura di energia elettrica, essenziale al regolare funzionamento degli uffici del Pubblico Registro Automobilistico di Bergamo:

di prendere atto che è attiva la Convenzione denominata "Energia Elettrica 22", lotto 3 per la Regione Lombardia, CIG madre **B2B780C944**, che Consip SpA ha stipulato in data 27/01/25 con la società A2A Energia spa, con scadenza il 05/03/2026 e che, con la stipula della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche, a fornire energia elettrica ed i servizi di cui al citato lotto nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti e, per loro, dai Punti Ordinanti con gli Ordinativi di Fornitura, sino alla concorrenza del quantitativo massimo stabilito;

di ratificare l'avvenuta adesione alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 22", per 12 mesi, tramite la sottoscrizione ed invio online dell'apposito Ordinativo di fornitura disponibile sulla piattaforma di e-procurement del sito "www.acquistinretepa.it", come previsto al punto 6 della Guida alla Convenzione, nell'ambito del lotto n.3 della Regione di Lombardia;

di precisare che l'adesione prevede l'attivazione della tariffa a prezzo variabile, alle condizioni tutte della Convenzione medesima ed ai prezzi ivi stabiliti, per una durata di 12 mesi, a decorrere dal 01/11/2025, data di attivazione e fino al 31/10/2026, per un valore presunto complessivo di 24.000,00, IVA esclusa;

di stabilire che, per effetto dell'adesione alla suddetta Convenzione Consip Energia Elettrica 22, la società A2A ENERGIA spa dovrà eseguire la fornitura di energia elettrica e servizi connessi presso la sede dell'ufficio sito in Bergamo, POD IT001E25530339;

di impegnare l'importo complessivo di € 24.000,00, oltre IVA, sul conto Co. Ge. n. 410723003 "Fornitura di energia elettrica" a valere sui budget di gestione assegnati e da assegnare per gli esercizi finanziari 2025 e 2026 al Pubblico Registro Automobilistico di Bergamo, quale Centro di Responsabilità Gestore n.4131, suddiviso nel modo seguente:

€ 4.000,00, IVA esclusa, per l'esercizio finanziario 2025

€ 20.000,00, IVA esclusa, per l'esercizio finanziario 2026

di dare atto che il numero di CIG identificativo della Convenzione è il n. **B2B780C944** e che il CIG derivato, relativamente all'ordinativo di fornitura ACI, è il n. **B805EEB820** e che, trattandosi di adesione a Convenzione Consip, il contributo a favore dell'ANAC non è dovuto

Le funzioni di Responsabile di Progetto di cui all'art.15 del D.Lgs n.36/2023 sono svolte dalla sottoscritta Cinzia Ghisalberti.

La sottoscritta dichiara, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, verranno applicate nei propri riguardi, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, per quanto a propria conoscenza ai fini del presente affidamento e sulla base della documentazione della procedura:

che non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 35-bis del decreto legislativo n.165/2001 e s.m.i.;

di astenersi, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/90 e dell'art. 16 del Codice dei contratti pubblici, all'assolvimento dell'incarico in caso di conflitto di interessi, per quanto a propria conoscenza, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

di non incorrere, per quanto a propria conoscenza, in una delle ipotesi previste dall'art. 51 del c.p.c. e che non sussistono comunque gravi ragioni di convenienza che inducono all'astensione dall'assunzione del provvedimento..

La governance e l'esecuzione del contratto sono dirette dal Responsabile del progetto che dovrà svolgere tutte le attività di monitoraggio e verifica della regolare esecuzione dell'ordinativo di fornitura e controllare i livelli di qualità delle prestazioni.

Del presente provvedimento sarà data pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente" – "Bandi di gara e contratti", in conformità alla normativa vigente.

LA RESPONSABILE DEL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO DI BERGAMO
(Cinzia Ghisalberti)